



TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimento n. 12/FIH/2020

DECISIONE N. 11/2021

Il Tribunale Federale presso la FIH composto da:

Avv. Maria Grazia Martinelli (Presidente)

Avv. Daniela De Tommaso (Componente)

Avv. Luigi Tocci (Componente)

all'esito della Camera di Consiglio del 6 luglio 2021, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121 Regolamento di Giustizia FIH, ha reso la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Il Sig. Davide Carbone è stato deferito per aver pubblicato, in data 11 agosto 2020, in calce all'articolo "*GIUSTIZIA UNA DECISIONE CHE DEVE FAR RIFLETTERE NON SCHIERARE*" postato il 10 agosto 2020 sulla pagina Facebook "Hockeylove.it", un commento dal titolo "*Cit. "SIAMO AFFETTI DA PSICOPATOLOGIA DEL COMLOTTO"*", contenente le seguenti affermazioni: "*...Ma ciò che dà fastidio è che il verbale diviene a tratti un elaborato, un'analisi personale che sembra avallare il comportamento scorretto della FIH di Sergio Mignardi il quale decide per interesse elettorale di non vedere una delibera dell'assemblea della società HC Superba e accaparrarsi così il sostegno di un ex presidente non più rappresentativo dei tesserati. Una vergogna che dimostra quanto poco conti la democrazia in questa federazione*".

Ed ancora, per aver pubblicato in data 16 agosto 2020 in calce all'articolo "*A/2F. IL FEMMINILE DIMENTICA IL LOCKDOWN E PREPARA UNA RIPARTENZA BOOM*" postato il 15 agosto 2020 sulla pagina Facebook "Hockeylove.it", un commento dal titolo: "*L'ALGORITMO...UNA BOIATA*", contenente le seguenti affermazioni: "*Davanti alla farsa dell'applicazione dell'algoritmo per l'assegnazione degli scudetti non vi è neanche la decenza di stare zitti.*" e "*La motivazione è, forse ancora una volta utile da ricordare, garantirsi il sostegno elettorale da parte delle società che ne hanno beneficiato, per carità non tutte ma... si è fatto una sorta di imbarazzante e intollerabile mercimonio a tavolino del risultato sportivo.*", con conseguente violazione dell'art. 1, commi, 1 e 3, nonché dell'art. 57, commi 1 e 6, R. di G. FIH in relazione all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto federale e degli



artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento sportivo del CONI, con contestazione delle aggravanti di cui all'art. 38 lett. f) ed l) del R. di G. e della recidiva *ex art.* 54 R. di G.FIH.

Il procedimento origina da una segnalazione effettuata via pec il 24 agosto 2020 alla Procura Federale dal sig. Renato Sirigu, Responsabile del Settore Agonistico Nazionale della FIH, a seguito della quale venivano espletate le dovute indagini ed acquisiti gli articoli in questione. Nel corso delle indagini l'incolpato depositava una memoria e, su sua richiesta, veniva sentito dal Procuratore Federale.

All'udienza del 6 luglio, dinanzi al Tribunale, il sig. Carbone si riportava alle argomentazioni svolte nella memoria difensiva, rinnovandone in sede di discussione i contenuti.

Alla luce dell'istruttoria svolta va affermata la responsabilità del deferito per le condotte contestate.

Invero, sotto il profilo oggettivo le affermazioni si risolvono in una gratuita denigrazione della Federazione e dei suoi Organi, con tutto il danno di immagine che ne deriva, accusati di agire *ad libitum*, con modalità strumentali al perseguimento di interessi personali e in totale assenza di etica e di morale, laddove l'etica e la morale, come noto, assurgono a principi che incarnano i fondamentali valori dello Sport e che dovrebbero ispirare le condotte di tutti i consociati, tesserati ed affiliati.

La gravità e la falsità (conclamata *per tabulas*) delle accuse sono tali da esulare completamente dai noti limiti che dovrebbero sussistere nel momento in cui si pretende di invocare un legittimo diritto di critica.

Quanto all'elemento soggettivo, ovvero all'*animus* che ha supportato la condotta, le argomentazioni del deferito in merito alla circostanza di aver riportato testualmente opinioni e/o pensieri altrui - da cui le virgolette - quasi a voler giustificare la reiterazione della diffusione di espressioni offensive e denigratorie dell'altrui reputazione, appaiono un vero e proprio fuor d'opera, alla luce della costante e consolidata giurisprudenza sul punto.

E' pacifico, infatti, che le frasi riportate tra virgolette non posso in alcun modo essere attribuite all'originario dichiarante, ma si considerano fatte proprie da colui che le riporta, di talché citare espressioni offensive dell'altrui reputazione tra virgolette, quand'anche con richiamo alla fonte dichiarativa, non esclude affatto la condotta diffamatoria.

In altre parole, integra il reato di diffamazione riportare e diffondere le frasi ingiuriose altrui ed il responsabile di tale diffusione non può giustificarsi sostenendo di non essere l'autore

materiale dell'ingiuria o della diffamazione e che la sua attività si è limitata alla semplice diffusione di quanto detto da un altro soggetto (Cass. pen. n. 44387/15; Cass Civ. n. 19152/14).

In tali casi, infatti, tale condotta non fa altro che fungere da cassa di risonanza della lesione dell'altrui reputazione già perpetrata.

Quanto alla non meglio precisata, asserita, violazione dell'art. 129, comma 4, R.G. da parte del Procuratore Federale, la doglianza appare priva di fondamento, essendo stato il deferito riammesso nei termini sia per il deposito di memorie che per essere sentito ed avendone di fatto beneficiato.

La recidiva risulta essere stata erroneamente contestata dal Procuratore Federale, essendo intervenuto provvedimento di amnistia federale il 20 luglio 2015, che ha caducato le pregresse sanzioni irrogate al sig. Carbone, che è risultato non avere riportato alcun provvedimento sanzionatorio successivamente a tale data.

Ritenuto tuttavia che la potenzialità diffusiva degli articoli sia stata di fatto ridimensionata dal periodo feriale in cui tali fatti si collocano e che, verosimilmente, molti meno utenti abbiano potuto leggere detti articoli, la sanzione deve essere ragionevolmente contenuta e commisurata alla reale potenzialità lesiva del fatto.

PQM

Il Tribunale Federale della FIH – Federazione Italiana Hockey in relazione all'atto di deferimento a giudizio nei confronti dell'Avv. Davide Carbone in qualità di tesserato quale atleta della U.S. Grantorto HC ASD, irroga allo stesso complessivamente la sanzione della sospensione da qualsiasi attività per giorni 30, dei quali giorni 20 per la violazione principale e giorni 10 per le circostanze aggravanti contestate.

Così deciso in Roma, 6 luglio – 22 luglio 2021

Il Presidente

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

Il Componente effettivo

F.to Avv. Daniela De Tommaso

Il Componente effettivo

F.to Avv. Luigi Tocci